

LE SICUREZZA SUL LAVORO NELLO SMART WORKING

(legge n.81/2017 – Circ. INAIL n.48/2017)

Obbligo generale del datore di lavoro	Art. 18, c.2 Art. 22, c.1	<ul style="list-style-type: none">• Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa• Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile
Accordo tra datore di lavoro e lavoratore	Art. 19	<ul style="list-style-type: none">• L'accordo deve stabilire i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro• Ai fini della sicurezza sul lavoro molto importante è l'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione esterna e gli obblighi specifici a carico del lavoratore
Informativa sui rischi e l'uso delle attrezzature	Art. 22, c.1	<ul style="list-style-type: none">• Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro• L'informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale• Il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile (Circ. INAIL n.48/2017)
Obbligo di cooperazione del lavoratore	Art. 22, c.2	<ul style="list-style-type: none">• Il lavoratore ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali
Manutenzione delle attrezzature	Art. 18, c.2	<ul style="list-style-type: none">• Il datore di lavoro deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature fornite con un'adeguata manutenzione (Circ. INAIL n.48/2017)